

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3 del 30.01.2017

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2017;

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **21.00** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

BIGI MAURO	Presente
COLLI STEFANIA	Presente
DOMENICHINI MASSIMO	Presente
VALCAVI ELISA	Assente
STAZZONI FRANCO	Presente
LEONI ALESSANDRA	Assente
ROCCHI ILENIA	Presente
VINCI SEBASTIANO	Presente
SPADACINI LUCA	Presente
BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA	Presente
PERVILLI MARCO	Presente
VENTURI MANUELA	Presente
MULE' LUCA	Presente

Pres.: 11

Ass.: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **D.SSA CHIARA CAGNI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **MAURO BIGI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra l'Assessore Colli

Gli interventi dei Consiglieri sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;
- l'art. 1 c. 679 L. 190/2014 del 23.12.2014;
- l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito nella L. 80/2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

Considerato che la legge n. 147 del 2013 e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 prevedono:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011 e agli alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008);

Visto inoltre l'art. 1 comma 42 lettera a) della Legge n. 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), che sospende, anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2017:

PROSPETTO ALIQUOTE 2017

<u>0 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO SOGGETTE A TASI	

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%)

Art. 4 - Il versamento della Tasi verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17; non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia pari o inferiore ad € 5,00 di tributo annuo;

Art 5 - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.7, contrari n.2 (Venturi, Mulè), astenuti n.2 (Blancato, Pervilli);

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2017.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con voti espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.7, contrari n.2 (Venturi, Mulè), astenuti n.2 (Blancato, Pervilli);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 30.01.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2017.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

data: 23.01.2017

IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
D.ssa Chiara Cagni

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE** in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

data: 23.01.2017

IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
D.ssa Chiara Cagni

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 30.01.2017**

IL PRESIDENTE
F.to MAURO BIGI

IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI

Il sottoscritto

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, lì 09.02.2017

IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL VICE SEGRETARIO
D.SSA CHIARA CAGNI

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 30.01.2017

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, lì 09.02.2017

IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI